

STATUTO "CèART APS"

C.F.: 93057030616

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, Associazione non riconosciuta, denominato: "CèArt APS", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Arena n°37 - 81100 Caserta. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 (Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale")

1. L'Associazione dovrà da utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Attività e Finalità)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, sono

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

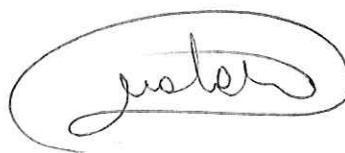


- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- k) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività si concretizzeranno mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1. Promozione Sociale

- contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività; inoltre affiancare Enti, Istituzioni e Associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- fare da tramite tra gli enti pubblici e gli associati, informare i cittadini dell'attività degli amministratori e farsi portavoce delle esigenze e delle proposte degli aderenti all'associazione e non, nonché assistere i singoli soci nelle loro azioni, nei loro atti, ricorsi, reclami ecc. con le autorità, gli enti preposti e con qualsivoglia altro interlocutore;
- sostenere e collaborare agli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;



- Reperire, preparare e organizzare personale volontario da impiegare in attività di assistenza/pubblica utilità, inoltre sviluppare competenze per servizi alle persone in particolare soggetti svantaggiati in collaborazione con Enti e istituzioni;
- promuovere e sostenere la cultura della solidarietà e la pratica della beneficenza, anche indiretta a favore di persone ed enti impegnate in azioni di ricerca scientifica e/o di sostegno morale, materiale, sociale e psicologico.
- offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
- promuovere la pratica delle forme di servizio civile previste dalla legislazione nazionale e da quelle regionali;
- operare a sostegno dei servizi che svolgono attività sociale e tutela dei minori;
- Diffusione della pratica del turismo giovanile e sociale;

2. Culturali Marketing urbano e territoriale

- sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità della penisola italiana, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee;
- lo studio e la conoscenza del prodotto turistico favorendo lo sviluppo e la creazione di sistemi turistici come motore socioeconomico, in una progettazione integrata ai fini della modernizzazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio e la valorizzazione delle tradizioni locali;
- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- supportare interventi strutturali sul territorio ecocompatibili con l'ambiente e le sue risorse, per concorrere alla tutela e al miglioramento della qualità della vita;
- promuovere l'educazione ambientale, il rispetto della natura e il delicato equilibrio che deve presiedere all'utilizzo delle risorse da parte dell'uomo da un lato, ed i diritti del pianeta inteso come totalità della flora, fauna ed ambiente climatico e geologico dall'altro;
- creazione di un osservatorio permanente che analizzi le trasformazioni relative all'arte e alla cultura nella società contemporanea;

3. Gestione e Valorizzazione

- assicurare in accordo con gli enti pubblici e privati, la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali e anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell'associazione; gestisce direttamente teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole, studi, anche interi stabili dati in gestione all'Associazione;
- stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici. Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
- partecipare a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione.
- promuovere servizi rivolti alle comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, incontri, convegni, dibattiti, tavole rotonde, seminari, performance, reading, mostre, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, festival e rassegne nazionali ed internazionali legati all'arte, al teatro, alla danza, alla pittura, alla poesia, alla letteratura, al cinema, alla fotografia, alla musica e al canto, al teatro, al folklore e al cabaret; eventi, spettacoli di vario genere; concorsi anche internazionali nei vari settori culturali e sociali, proponendo inoltre



luoghi e spazi per la creazione e fruizione culturale; l'Associazione si rende disponibile alla partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di un progetto;

- individuare attività culturale a favore del mondo giovanile e delle categorie sociali svantaggiate, finalizzata a scopi di solidarietà sociale;

4. Didattici-Formativi

- promuovere e diffondere di ogni attività, al fine di favorire i contatti tra Soci, per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio; promuove attività di formazione e addestramento professionale nelle scuole di ogni tipo e indirizzo;
- istituire di centri estivi e invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;
- organizzare e promuovere convegni, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento, corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti. Spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente. Seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico. Letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate. Servizio di doposcuola. Servizio di visite guidate;
- sensibilizzare minori e adulti alla fruizione e rispetto dell'arte in ogni sua forma; proporre percorsi didattici;
- promuovere corsi di aggiornamento e formazione professionale, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti pubblici e privati, comprese le attività formative finanziate: nazionali, dal Fondo Sociale Europeo, dalle Regioni ecc.;

5. Editoriale

- promuove la compilazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione, per favorire attività di sensibilizzazione e informazione anche per conto terzi di riviste e notiziari, guide e monografie, relazioni di ricerca, di audiovisivi, supporti informatici, prodotti multimediali e pubblicazioni periodiche, programmi televisivi, documentari e video, fotografie e disegni;
- attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione delle iniziative inerenti le finalità dell'Associazione;
- curare iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano le finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali e-book, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;
- pubblicazione di un bollettino e/o una rivista; pubblicazione di atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiuti; applicazione della ricerca per la costituzione di un sistema informativo intelligente e orientato;
- creazione di un sito internet, che sia portavoce delle problematiche legate al mondo della cultura e sociale;

6. Sportivi

- l'associazione si impegna perché lo sport diventa un servizio sociale intesa nel suo contenuto più completo, per una giusta collocazione dello sport e dell'educazione fisica intesa anche come scuola di vita, contribuendo con ciò al rafforzamento dell'associazionismo per l'ottenimento del suo pieno riconoscimento;
- facilitare la diffusione della pratica attiva e dell'educazione fisica e dello sport in tutte le sue manifestazioni allo scopo di consentire a tutti i cittadini e ai giovani di farne una norma di costume apportando allo sport nuove forze;

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e/o pubblica amministrazione per la gestione di impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative, purché consoni con i fini dell'associazione;
- allestire bar e punti ristoro, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative riservando la somministrazione solo ai soci;

7. Altre attività

- attuare iniziative anche di carattere finanziario atte a conseguire obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo;
- scambi internazionali;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- l'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;
- potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi, potrà inoltre gestire per lo svolgimento delle attività istituzionali, strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.
- Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con i Comuni e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni, partecipare a bandi, presentare progetti, accedere a finanziamenti pubblici e/o privati, in conformità ed osservanza della vigente, di enti pubblici e privati, organizzazioni internazionali e persone fisiche, per perseguire i propri scopi negli Stati europei e nei paesi terzi emergenti. privati come di enti pubblici. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.lgs. 117/2017.

ART. 6 (Sezioni di lavoro)

Per migliorare il raggiungimento degli scopi di cui sopra, il sodalizio è tuttavia strutturato e articolato in sezioni o comitati operativi.

Ogni sezione del lavoro si occupa di un campo specifico delle attività del sodalizio e può essere diretta personalmente dal Presidente (che può avvalersi di consiglieri esperti in materia) o da un Direttore nominato direttamente dal Consiglio Direttivo.

Le sezioni di lavoro non sono da considerarsi strutture autonome, ma autentici settori o gruppi di lavoro senza autonomia decisionale ma solo organizzativa, per una migliore esecuzione delle volontà dell'Assemblea sociale. Esse tuttavia hanno la facoltà di redigere autonomamente progetti da sottoporre alla indispensabile approvazione dell'Assemblea stessa.

ART. 7 (Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, l'Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a. per morte;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

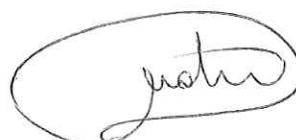
ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Il recesso non comporta mai la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente già versate all'Associazione.

Gli Associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con il versamento della quota sociale. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso né di scioglimento e deve essere versata entro il termine annuale del 31 marzo. Per i nuovi associati la quota annuale anno è versata per intero al momento di presentazione della domanda di ammissione ancorché in data successiva al 31 marzo; il versamento successivo al 31 marzo della quota di iscrizione non determina alcun differimento del termine entro cui versare la quota per l'anno successivo, che rimane fissato al 31 marzo.



Gli Associati che non versino la quota associativa, entro il termine del 31 marzo dell'anno corrente, sono sospesi e ne sono sospesi tutti i loro diritti partecipativi e di voto all'interno dell'Associazione. La sospensione viene annota nel libro degli Associati.

Nel caso l'Associato non versi la quota associativa, entro il termine previsto, cessa di diritto dalla qualità di Associato ed è escluso dall'Associazione con decisione del Consiglio Direttivo.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Essi devono svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Possono essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017; hanno l'obbligo versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 9 (Diritti e doveri degli affiliati)

Al di fuori della qualità di associato, è prevista la possibilità di istituire la qualità di affiliato riservata ad enti, non persone fisiche. La qualità di affiliato si fonda sul rapporto di affiliazione. L'affiliazione ha carattere istituzionale e non ha mai natura commerciale. Con l'affiliazione gli affiliati possono ricevere supporto istituzionale esterno, a fini esponentziali delle attività indicate nel presente statuto, di cui è rappresentativa la presente Associazione, per iniziative, progetti ed altre attività intraprese che siano attuative delle finalità statutarie. I soggetti affiliati sono iscritti in un apposito libro denominato "libro degli affiliati", diverso e distinto dal libro degli associati, curato e custodito in modalità informatica dal Tesoriere.

Gli enti affiliati non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono candidarsi per alcuna carica sociale. È a loro riconosciuto il diritto di esporre in Consiglio Direttivo e in Assemblea le iniziative, i progetti od altre attività intraprese o da intraprendersi che siano attuative delle finalità statutarie previste all'art.2. A tal fine devono farne richiesta al Presidente, che li ammette a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e ivi prendono parte nella persona del legale rappresentante o suo delegato senza mai diritto di voto.

Le altre Associazioni senza scopo di lucro, che abbiano finalità analoghe, possono assumere la qualità di affiliate all'Associazione con domanda di affiliazione che va presentata ad un membro del Consiglio Direttivo attraverso i canali telematici o tradizionali, messi a disposizione dall'Associazione, compilando un modulo ed allegando un documento di identità del rappresentante e il versamento della quota annuale relativa all'anno in cui è fatta richiesta di ammissione. L'ammissione è comunicata dal Presidente al rappresentante legale anche via e-mail (all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Affiliata all'atto di iscrizione) ed annotata dal Tesoriere nel libro degli Affiliati, il quale è istituito e conservato in modalità digitali ed informatiche.

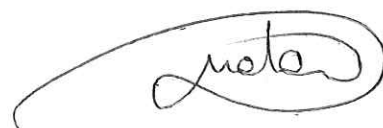
Le quote di affiliazione per le Associazioni possono essere stabilite in misura maggiore rispetto alle quote previste per gli associati.

È consentita l'affiliazione anche di enti cooperativi sociali e società di mutuo soccorso (indicate all'art.4 co.1 del D.lgs. 117/2017 - cd. Codice del Terzo Settore), purché a finalità mutualistica prevalente e sempre che operino per finalità analoghe a quelle previste dall'art.2 del presente Statuto. Per tali soggetti la quota di affiliazione, salva la previsione di un valore minimo, può essere parametrata in percentuale al valore lordo di produzione del loro ultimo bilancio presentato. Il valore minimo della quota di affiliazione è fissato in misura maggiore rispetto alle quote previste per gli associati. La domanda di affiliazione è presentata secondo le modalità previste dal comma precedente

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;



- Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del D.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.



Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.



Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Vicepresidente, Segretario e Tesoriere)

1. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Fino a quando perduri l'assenza o impedimento del Presidente ovvero, in caso di sua cessazione, fino a quando non sia nominato il nuovo Presidente, il Vicepresidente svolge compiti di ordinaria amministrazione, salvo gli atti urgenti ed indifferibili.

L'attività di Vicepresidente è gratuita. Al Vicepresidente possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni decise dallo stesso Consiglio direttivo.

2. Il Segretario, qualora nominato, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati e custodisce in forma digitale i verbali nel corrispondente libro, il quale è conservato in modo informatico, a condizione che sia sempre possibile estrarre e stampare da esso i verbali ivi contenuti.

Per ogni seduta il Segretario riporta nel verbale: 1) L'organo riunitosi: Assemblea o Consiglio direttivo; 2) La data; 3) L'ordine del giorno o gli argomenti trattati; 4) Le modalità della riunione, in presenza o a distanza, e, nel primo caso, indica il luogo in cui si svolge la riunione; 5) In modo sintetico ma chiaro, le decisioni prese. Nel caso di assenza del segretario, le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Vicepresidente o dal Tesoriere.

Chi partecipa alla riunione ha diritto a far verbalizzare proprie osservazioni e dichiarazioni purché pertinenti agli argomenti trattati. Qualora si tratti di osservazioni o dichiarazioni non agevolmente sintetizzabili, è onere del dichiarante produrre le stesse in allegato, che sarà accluso al verbale.

I partecipanti alla riunione hanno diritto di chiedere il verbale con relativi allegati.

Nei verbali delle riunioni Assemblea, va indicato se si è trattata di prima o seconda convocazione. Se tutti i presenti sono concordi, è sufficiente indicare nel verbale il solo numero dei partecipanti alla riunione e che per le singole decisioni vi è stato il raggiungimento della maggioranza. Ogni Associato partecipante ha salvo il diritto di far verbalizzare esplicitamente nel verbale il suo voto contrario o la sua astensione.

Nei verbali del Consiglio Direttivo all'interno del verbale per ogni decisione presa, i voti espressi sono verbalizzati nominativamente per ciascun membro, quale voto favorevole, contrario o astenuto.

L'attività del Segretario è gratuita. Al Segretario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni decise dallo stesso Consiglio direttivo.

3. Al pari del Segretario anche l'attività del Tesoriere, qualora nominato, è gratuita. Al Tesoriere possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni decise dallo stesso Consiglio direttivo.

Le credenziali di accesso al conto sono riservate al solo Presidente. Se condivise col Tesoriere quest'ultimo è co- responsabile col Presidente. Il Tesoriere non può dare esecuzione a pagamenti deliberati dagli organi sociali, senza autorizzazione del Presidente circa l'importo e i beneficiari del pagamento. Il Presidente ha invece facoltà di provvedere in via diretta ai pagamenti deliberati dagli organi sociali, trasmettendo in tal caso quietanze, ricevute nonché gli estratti dei movimenti al Tesoriere.

Il Tesoriere cura e conserva il libro degli associati, attraverso la custodia e aggiornamento informatico di un file di tipo Excel, in cui per ogni Associato sono obbligatoriamente registrati: Cognome e Nome, Codice Fiscale, il numero di cellulare, l'indirizzo e-mail, il luogo e la data di nascita, la residenza e la carica sociale eventualmente rivestita. Va annotata per ciascuno la presenza o meno della regolarità nel versamento delle quote. Nel libro degli associati vanno inseriti i nuovi associati e cancellati gli associati che siano cessati, non appena il Tesoriere abbia notizia dell'iscrizione ovvero della cessazione. Gli altri dati obbligatori per ciascun associato vanno aggiornati con cadenza almeno mensile. Il libro è tenuto e conservato in formato digitale sotto forma di file Excel o simili, purché sia sempre possibile estrarre e stampare da esso i dati ivi contenuti. Per il libro degli affiliati, il Tesoriere in un file di tipo Excel annota per ogni ente affiliato: natura dell'ente;



denominazione; codice fiscale ed eventuale partita iva; il nome del rappresentante legale; la sede legale. Nel Libro degli Affiliati vanno inseriti anche gli atti costitutivi e statuti di ciascun ente affiliato.

Il Tesoriere durante l'anno solare, senza particolari formalità, tiene una prima Nota in cui annota i proventi e gli oneri, rispettivamente incassati e sostenuti dall'Associazione, e all'uopo deve ricevere da tutti gli organi sociali: a) le informazioni e i documenti su ogni flusso finanziario in entrata e in uscita, di qualsiasi tipo, anche ove non elencate nel presente Statuto; b) qualsiasi atto contrattuale o non da cui derivino o possano derivare esborsi o introiti monetari, acquisizioni o dismissioni di beni patrimoniali a favore o a carico dell'Associazione. Sulla base degli elementi informativi annotati e ricevuti, di cui al comma precedente, il Tesoriere prepara per il Consiglio Direttivo, entro il 15 marzo di ogni anno una prima bozza di bilancio annuale secondo quanto previsto.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 (Risorse economiche)

Il patrimonio dell'associazione, – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati, dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e organismo;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017;



- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23 (Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare: inizia l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio si compone: a) dello stato patrimoniale; b) del rendiconto gestionale; c) della relazione di missione che contiene gli elementi indicati all'art. 10 comma 4 del presente Statuto.

Il bilancio è redatto nella forma e secondo il criterio contabile del rendiconto per cassa, ai sensi dell'art.13 co.2 del Codice del Terzo Settore.

La relazione di missione di cui al comma 2 contiene elementi illustrativi sulle poste di bilancio, sull'andamento economico e gestionale dell'Associazione e sulle modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella relazione di missione il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore che l'Associazione abbia svolto nell'anno precedente. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio e il rendiconto, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. La bozza è inviata dal Tesoriere se nominato, entro il 15 marzo di ogni anno, a tutti i membri del Consiglio direttivo, i quali la esaminano e la fanno propria, approvandola entro il 30 aprile. Il Consiglio discute collegialmente la relazione di missione, con la quale si illustrano tutti gli elementi. Ove l'Associazione abbia

svolto nell'anno precedente attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale di tale attività nella stessa relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto.

La bozza approvata dal Consiglio, composta da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, e relazione di missione, di cui al punto precedente, costituisce la proposta bilancio che va sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Associati. All'interno della proposta di bilancio, il Consiglio direttivo propone l'ammontare della quota sociale annuale dell'anno solare successivo, su cui decide l'Assemblea.

Il Presidente contestualmente convoca con le modalità previste dal presente Statuto, l'Assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio entro la data del 31 maggio.

Il Presidente provvede, direttamente o tramite suo delegato, al deposito tempestivo del bilancio nel registro unico del Terzo Settore entro il 30 giugno ai sensi dell'48 co.3 del D.lgs. n.117/2017 (cd. "Codice del Terzo Settore").

È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione, i quali confluiscono a fondo patrimoniale dell'Associazione ad utilizzo esclusivo del perseguimento delle finalità di cui all'art.2 dello Statuto.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 25 (Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

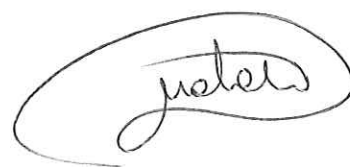
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità



civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro degli affiliati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, o chiedere copia dei documenti in essi conservati, secondo le modalità previste dal presente statuto. Gli affiliati hanno diritto solo a chiedere copia dei documenti ad essi afferenti. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 29 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente

Agenzia
Entrate

Direzione Provinciale
Ufficio Territoriale

Il presente è il T. 01 m. l.

dell'atto registrato al n. 10333

Versati diritti per € 200,00